



SENTENZA N° 3657/2018
 (R.G. N° 18120/18)
 (PROV. N° 816/2018)
 (RES. N° 3657/2018)

REPUBBLICA ITALIANA
 NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Giudice di Pace di Marano di Napoli Avv. Michele Lo Storto ha pronunciato la seguente

SENTENZA

nella causa iscritta al n° 18120 del R.G. anno 2018 avente ad oggetto risarcimento lesioni da circolazione stradale e vertente

TRA

Loreto Emilio LRTMLE83D15Z112Z rapp.to e difeso dall'Avv. Fabio Felaco ed elett.te dom.to presso il suo studio in Calvizzano (Na), Via Rossini, 14, in virtù di mandato in calce all'atto di citazione notificato **ATTORE**

E

Comune di Giugliano in Campania in pers. del leg. Sindaco p.t. rapp.to e difeso dall'Avv. Giuseppe Della Rotonda ed elett.te dom.to presso il suo studio in Giugliano in Campania, Corso Campano, 299, in virtù di mandato a margine della comparsa di costituzione e risposta **CONVENUTO CONTUMACE**

Conclusioni delle parti: come dai verbali di causa.

FATTO

Con atto di citazione regolarmente notificato Loreto Emilio citava in giudizio il convenuto per sentirlo condannare in una alle spese di lite, al risarcimento delle lesioni subite nel sinistro avvenuto in Giugliano in Campania (Na), alla Via R. Guttuso il giorno 01.11.2016 allorquando veniva ad imbattersi in un tombino non coperto, non segnalato e non visibile, posto sulla sede stradale, in un punto obbligato di passaggio pedonale.

Instauratosi il contraddittorio si costituiva il Comune di Giugliano in Campania che eccepiva la carenza di legittimazione passiva nonché la improcedibilità della domanda chiedendone in ogni caso il rigetto nel merito.

Lo svolgimento del processo viene omesso ai sensi del novellato art.132 c.p.c..

MOTIVI DELLA DECISIONE

Uff. Giud. Civ. 1/1000
Preliminarmente va dichiarata la contumacia del Comune di Giugliano in Campania, regolarmente citato e non costituitosi in giudizio.

La domanda è fondata e merita accoglimento.

Idoneamente provate entrambe le legittimazioni ad causam.

Dalle dichiarazioni rese dal teste escusso, allo stato pienamente attendibili, risulta accertato che l'istante rovinava a terra "...inciampando in un tombino...divelto...affatto segnalato...non visibile in quanto era posizionato sotto al marciapiede...".

Tale circostanza peraltro risulta anche provata dai rilievi fotografici ritraenti i luoghi di causa e prodotti in giudizio dall'attore.

Tanto premesso risulta evidente la responsabilità del Comune di Giugliano in Campania nella produzione dell'evento dannoso.

Uff. Giud. Civ. 1/1000
Il convenuto Comune dunque risponderà dei danni provocati all'attore per mancata manutenzione della strada in quanto esso Comune aveva l'obbligo di evitare che eventuali difetti della stessa potessero provocare danni agli utenti, tanto perchè in ossequio al principio del neminem laedere il citato convenuto era tenuto a prevedere ed a prevenire determinate situazioni pericolose con riferimento alla condizione dei luoghi.

Pertanto, l'aver previsto o comunque l'essere nelle condizioni di prevedere tale situazione di pericolo e l'aver omesso la predisposizione di opportune cautele costituisce di per sè condotta colposa omissiva. Infatti l'ente proprietario della strada risponde a titolo di colpa nei confronti dell'utente che facendo affidamento sull'apparente regolarità dell'opera si è vittima di una situazione di pericolo occulto, insidia e trabocchetto, come è risultato accertato nel caso di specie. In particolare, l'obbligo di custodia sussiste se vi è: il potere di controllare la cosa; il potere di modificare la situazione di pericolo insita nella cosa o che in essa si è determinata; il potere di escludere qualsiasi terzo dall'ingerenza sulla cosa nel momento in cui si è prodotto il danno come sancito recentemente dalla Suprema Corte.

11
Quanto infine all'entità dei danni subiti dall'attrice deve tenersi conto delle risultanze della CTU che, espletata in maniera esauriente, convincente e professionale, ha anche accertato l'esistenza del nesso di causalità tra le lesioni stesse e la dinamica del sinistro come dedotta in giudizio. Le stesse pertanto possono liquidarsi all'attualità in € 4.566,90# così distinte: 2.895,77# per danno biologico personalizzando le risultanze

relative alle tabelle del danno biologico ed aumentando del 15% la risultante della tabella allegata al D.Lgs.209/05 ad integrazione del danno morale non più liquidabile come voce autonoma secondo l'orientamento delle SS.UU. della Corte di Cassazione ed equitativamente determinato in relazione all'età del danneggiato ed ai giorni di sofferenza patiti, € 1.152,50# per I.T.T, € 518,63# per I.T.P. Alle dette somme devalutate all'epoca del sinistro e rivalutate anno per anno andranno aggiunti gli interessi legali con esclusione degli interessi su interessi sino alla data della presente sentenza, nonché gli interessi legali sulla somma così individuata dalla predetta data sino al soddisfo.

Le spese seguono la soccombenza e si liquidano di ufficio, in relazione all'attività effettivamente prestata, come da dispositivo in mancanza di nota spese.

P.Q.M.

Il Giudice di Pace di Marano di Napoli, definitivamente pronunciando sulla domanda proposta da Loreto Emilio nei confronti del Comune di Giugliano in Campania, in persona del Sindaco p.t., ogni contraria istanza ed eccezione disattesa così provvede:

- accoglie la domanda perché fondata;


- condanna il Comune di Giugliano in Campania in persona del Sindaco p.t. al pagamento in favore dell'attore della somma di € 4.566,90 # per le causali sopra espresse oltre interessi come determinati in motivazione.

- condanna altresì il Comune di Giugliano, in persona del Sindaco p.t., al pagamento delle spese di lite che liquida in € 440,00# per spese, ivi comprese quelle di ctu; € 1.805,00# per compensi, oltre rimborso spese generali con attribuzione al procuratore anticipatario;

- dichiara la presente sentenza esecutiva come per legge.

Così deciso in Marano di Napoli, 13.05.2021

Il Giudice di Pace
Avv. Michele Lo Storto



IL CANCELLIERE
MARIO SMITH



Marano di Napoli li 14/06/2021

Esecutiva a richiesta di Avv. Fabio Favaro (Arrebur)
E' copia conforme all'originale n. 32537/A che si rilascia in forma

di Forza Pubblica di concorrenti, quando ne siano legalmente richiesti.
al Pubblico Ministero di darvi assistenza e a tutti gli ufficiali
Ed a chiunque spetti di mettere in esecuzione il presente titolo
Comandiamo a tutti gli ufficiali giudiziari che ne siano richiesti



REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DELLA LEGGE

80016 - Marano di Napoli (NA)

P.zza J. M. Escriba

MARANO DI NAPOLI

UFFICIO DEL GIUDICE DI PACE



STUDIO LEGALE

Avv. Fabio Felaco

Via G. Rossini n° 14

80012 Calvizzano (Na)

ph 3935655454-Fax 081/0143176

AVV.FABIOFELACO@YAHOO.IT

PEC FABIOFELACO1@AVVOCATINAPOLI.LEGALMAIL.IT

Calvizzano (Na)08.06.2021

Spett.le Comune di Giugliano

In persona del Sindaco Pro-tempore

Epc Avv.to Giuseppe Della Rotonda

Oggetto: conteggi Sentenza N. 3457-21

G.di P. di Marano dr. Lo Storto Michele

Loreto Emilio

Con riferimento all'oggetto,

Gli importi da erogare sono pertanto i seguenti

Loreto Emilio	sorta	€	4566,90
interessi legali		€	58,80
totale		€	4625,70
spese CTU		€	360,00
Totale generale		€	4985,70

SPESE DIRITTI ED ONORARI

- ONORARI	€	1805,00
- DIRITTI ESENTI	€	80,00
- Spese CTU	€	0,00
- spese generali 15%	€	270,75

spese successive (copia esecutiva sentenza)
€ 27,00

TOTALE A)	€	2182,75
- Compenso conteggio	€	0,00
- Compenso precetto sorte	€	0
- Compenso precetto onorari	€	0
- Compenso ex art 4 comma 5 D.M 55/14 sorte	€	0,00
- Compenso ex art 4 comma 5 D.M 55/14 onorari	€	0,00

TOTALE B) € 2182,75

C.P.A 4% (1805,+ 270,75).	€	83,03
IVA(1805,+270,75+83,03)	€	474,93

STUDIO LEGALE

Avv. Fabio Felaco

Via G. Rossini n° 14

80012 Calvizzano (Na)

ph 3935655454-Fax 081/0143176

AVV.FABIOFELACO@YAHOO.IT

PEC FABIOFELACO1@AVVOCATINAPOLI.LEGALMAIL.IT

TOTALE PARZIALE D)	€ 2738,71
- ritenuta di acconto	€ 415,15
- <u>TOT GENERALE</u>	€ <u>2323,56</u>


- le spese di registrazione sentenza restano a carico della soccombente come da Sentenza per la somma totale di € 2323,56 sul conto dello scrivente procuratore come da allegato IBAN mentre si chiede l'invio delle somme a titolo di sorta con bonifico bancario intestato alla sig. Loreto Emilio di € 4985,70 (compreso euro 360,00 versato dal sig. Loreto Emilio a titolo di acconto e saldo al CTU) .

- IBAN LORETO EMILIO IT16W0305801604100571306519

- Si precisa inoltre che per le spese di registrazione saranno a carico della compagnia

L'occasione è gradita per porgere cordiali saluti.

Avv. Fabio Felaco



**Studio Legale
Avvocato
Fabio Felaco
C.F. FLCFBA79M29F839T
P.IVA 07017761219**

Via Gioacchino Rossini n° 14-80012 Calvizzano (Na)
FAX 081/0143176 Cell. 3935655454
e-mail avv.fabiofelaco@yahoo.it

Loreto Emilio, nato in Germania, il 15.04.1983, CF LRTMLE83D15Z112Z


IBAN

I	T	1	1	G	0	3	0	6	9	4	0	0	1	3	1	0	0	0	0	0	0	1	4	9	5	9
---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---

OGGETTO: PRO FORMA FATTURA Li' 14.06.2021

Comune di Giugliano in Campania

DIRITTI E ONORARI IMPONIBILI	€	1825,75
CPA	€	83,03
IVA	€	474,93
SPESE NON IMPONIBILI	€	107,00
-RITENUTA D'ACCONTO	€	415,15
TOTALE	€	2323,56

Avv.  Fabio Felaco